

## CONTRATTO ATTUATIVO DI RICERCA

tra

**L'Università degli Studi di Genova**, C.F. n. 00754150100, per il tramite del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali rappresentato dal Direttore Prof.ssa Daniela Preda nata a Pavia (PV) il 31/05/1960 domiciliata per il presente atto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali in Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 - Genova (GE)

e

**l'Ente Comune di Genova**, C.F. e P.I 00856930102 con sede legale in Genova via Garibaldi 9 CAP 16124, rappresentata dall'Ing. Emanuele Scarlatti in qualità di Dirigente del Comune di Genova dell'Area Project Management Office, nato a Genova il 15/08/1960 e domiciliato per la presente carica presso la sede dell'ente

### Premesso:

- che in data 03.08.2018 è stato stipulato tra l'Università degli Studi di Genova e il Comune di Genova un Accordo di partnership di durata quinquennale
- che è interesse istituzionale del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) sviluppare la ricerca, la didattica e la terza missione nell'ambito del coinvolgimento del Cittadino all'interno dei processi decisionali a livello urbano
- che il DISPI ha già proficuamente condotto un'attività di citizen engagement tramite l'accordo, stipulato in data 31.10.2019, con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
- che il DISPI ha generato uno spin-off universitario legato alla presente iniziativa come attività di terza missione dipartimentale di cui comunicazione al Consiglio di Dipartimento dell'11.10.2022, approvato dal Consiglio di Dipartimento riunitosi l'11.11.2022, inviato alla Commissione Trasferimento Tecnologico di Ateneo richiesta in data 12/12/2022, da questa valutato positivamente e trasmesso al Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 28/02/2023, previo parere favorevole del Senato Accademico in data 27/02/2023, ha approvato il riconoscimento quale spin off universitario della società CAMPUS CIVICO per tre anni; lo spin off è stato costituito in data 09.03.2023
- che il DISPI ha inviato preventivamente comunicazione al Comitato Permanente di Collegamento circa le attività previste dal presente accordo segnalando come queste rientrino fra quelle indicate all'art. 5, c2 dell'Accordo di partnership tra Comune di Genova e Università degli Studi di Genova e, in particolare con "la collaborazione nel campo della programmazione e della gestione del territorio e nell'ambiente urbano" e con "la collaborazione per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a partire dai giovani, per l'affermazione di modelli di governance democratica"

**con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue**

## **Articolo 1 – Oggetto**

1.1 L'Ente Comune di Genova affida al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università degli Studi di Genova - nel seguito DISPI - che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca e terza missione relativo al progetto "Dialoghincittà-MuoviGENOVA". Le prestazioni relative all'esecuzione di tale programma consistono nelle attività indicate nel seguito:

- sviluppare il metodo per la realizzazione del framework progettuale denominato "Dialoghincittà" che ha l'obiettivo di favorire la riflessione pubblica della città di Genova su se stessa stimolando il dialogo fra le Istituzioni, i comitati e le associazioni e tutti i Cittadini che intendono intervenire nel confronto sul futuro della Città,
- attivare e mantenere, nell'ambito del progetto menzionato, un canale sempre aperto per la consultazione pubblica (che prevede l'attivazione di un sito internet dedicato) circa progetti specifici destinati ad avere un forte impatto sulla Città favorendo il radicamento, nel lungo periodo, della cultura del coinvolgimento, consapevole e informato, nella necessaria dialettica fra Cittadino, gruppi di interesse e Istituzioni,
- elaborare strategie per rafforzare i processi democratici ponendo particolare attenzione verso le generazioni future e le implicazioni socio-economiche delle decisioni strategiche vincolanti alla ricerca della migliore conciliazione tra il perseguimento dello sviluppo economico e la sicurezza e la tutela ambientale,
- predisporre la base informativa del progetto MuoviGENOVA volto al coinvolgimento del Cittadino, in forma individuale e aggregata, delle istituzioni e dei portatori di interessi nel percorso dialogico relativo a tre temi specifici: il Tunnel sub-portuale, la Funivia dei Forti (Stazione Marittima-Lagaccio-Forte Begato) e lo Skymetro,
- elaborare il piano delle attività di coinvolgimento del Cittadino, in forma individuale e aggregata, delle istituzioni e dei portatori di interessi,
- rendere pubblici sul sito internet di progetto gli esiti delle attività di coinvolgimento di cui al punto precedente,
- predisporre il report finale del progetto,
- favorire il trasferimento di competenze al Personale individuato dal Committente per la progettazione delle coordinate principali di processi partecipativi e di attivazione,
- predisporre un piano per la realizzazione di una unità di personale organizzata, in partenariato con il DISPI, per la realizzazione di processi partecipativi e di attivazione.

## **Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale**

2.1 Il DISPI svolgerà tale ricerca sotto la direzione del Prof. Andrea Pirni, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con l'Ente Comune di Genova e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del DISPI deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Comune di Genova per iscritto.

2.2 L'Ente Comune di Genova indica l'ing. Emanuele Scarlatti quale referente aziendale per i rapporti con il DISPI inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al DISPI per iscritto.

2.3 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente contratto dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per l'Ente Comune di Genova: Ing. Emanuele Scarlatti [escarlatti@comune.genova.it](mailto:escarlatti@comune.genova.it) Via di Francia, 1 – 16149 Genova (GE);

- per il DISPI: Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Piazzale E. Brignole, 3a canc. - 16125 Genova (GE), [dispi@unige.it](mailto:dispi@unige.it); [dispi@pec.unige.it](mailto:dispi@pec.unige.it).

### **Articolo 3 – Durata ed eventuale rinnovo**

3.1 Il presente contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

3.2 Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato, tramite apposito accordo scritto da sottoscrivere prima della scadenza, previa delibera dell'Organo competente. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

### **Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

4.1 Per la prestazione di cui all'art. 1, l'Ente Comune di Genova riconosce all'Università degli Studi di Genova, a favore del DISPI, un corrispettivo di importo pari a € 38.000,00 (trentottomila) + I.V.A.

4.2 Tale importo verrà corrisposto a seguito di richieste di pagamento, che saranno emesse dal DISPI nei seguenti termini:

- prima rata per € 20.000 (ventimila) + I.V.A. entro 30 giorni dalla firma;
- seconda rata per € 18.000 (diciottomila) + I.V.A. entro 30 giorni dalla consegna del report finale con il dettaglio delle attività svolte.

4.3 Gli importi relativi saranno versati entro 30 giorni dal ricevimento delle relative richieste di pagamento.

4.4 All'atto dell'avvenuto pagamento l'Università degli Studi di Genova invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

### **Articolo 5 – Variazione del programma**

5.1 Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del programma di ricerca di cui all'art. 1, tale modifica deve essere concordata fra le Parti con scambio di lettera.

### **Articolo 6 – Collaboratori esterni**

6.1 Parte della somma prevista all'art. 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno all'Università degli Studi di Genova e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio.

## **Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

7.1 L'Ente Comune di Genova si impegna a fornire al personale del DISPI, incaricato dello svolgimento della ricerca, tutta l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.

7.2 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature.

7.3 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

## **Articolo 8 – Sicurezza**

8.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Ente Comune di Genova assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'Ente Comune di Genova.

8.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Ente Comune di Genova ospitato nei locali dell'Ateneo.

8.3 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

## **Articolo 9 - Coperture assicurative**

9.1 L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell'Ente Comune di Genova sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.2 L'Ente Comune di Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.

9.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## **Articolo 10 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

10.1 La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in partnership o dei contratti di ricerca o

consulenza stipulati tra le Parti in attuazione del presente contratto, sarà regolata secondo quanto concordato al presente articolo.

10.2 Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, si raggiungano risultati inventivi che l'Ente Comune di Genova ritenga di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma:

- a. Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale dell'Ente Comune di Genova, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà dell'Ente Comune di Genova.
- b. Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale dell'Università degli Studi di Genova e nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal personale dell'Ente Comune di Genova e dell'Università degli Studi di Genova, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e l'Università degli Studi di Genova collaborerà con l'Ente Comune di Genova nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. Tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni conseguite e dei diritti dalle medesime derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, faranno capo esclusivamente all'Ente Comune di Genova. Fatti salvi i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni facenti capo all'Ente Comune di Genova, in ogni caso le Parti depositeranno, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto l'Ente Comune di Genova e l'Università degli Studi di Genova saranno i contitolari. La contitolarità del brevetto sarà disciplinata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 10.4.
- c. Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta dell'Università degli Studi di Genova e dell'Ente Comune di Genova è fatto comunque salvo il diritto morale degli inventori di entrambe le Parti, di essere riconosciuti autori nell'invenzione nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.

### 10.3 Risultati che non sono di interesse dell'Ente Comune di Genova

Nel caso in cui, nell'esecuzione dei contratti, siano conseguiti risultati brevettabili, sia esclusivamente dal personale dell'Università degli Studi di Genova, sia congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, in relazione ai quali l'Ente Comune di Genova abbia comunicato per iscritto all'Università degli Studi di Genova di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, qualora l'Università degli Studi di Genova manifesti il suo interesse alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia formale richiesta all'Ente Comune di Genova, l'Ente Comune di Genova cederà a titolo gratuito all'Università degli Studi di Genova la propria quota di titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti. In tal caso l'Università degli Studi di Genova sarà l'unico soggetto legittimato a decidere del relativo deposito della domanda di brevetto, che sarà conseguentemente depositata a suo nome. L'Università degli Studi di Genova, che provvederà a depositare la relativa domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale degli inventori di entrambe le Parti, di essere riconosciuti autori dell'invenzione nella relativa domanda di brevetto.

### 10.4 Disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale a titolarità congiunta

- a. Le Parti stabiliscono sin da ora che l'Ente Comune di Genova procederà al deposito della domanda di brevetto per le invenzioni di cui l'Università degli Studi di Genova è contitolare e l'Università degli Studi di Genova fornirà all'Ente Comune di Genova il supporto necessario per la redazione del testo ed i nominativi dei propri inventori; l'Università degli Studi di Genova si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali.
- b. Depositata la domanda di brevetto, l'Ente Comune di Genova provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all'Università degli Studi di Genova, la quale, entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, sottoscriverà idoneo atto di cessione o di licenza esclusiva della propria quota di titolarità del brevetto a favore dell'Ente Comune di Genova, che si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di estensione all'estero del brevetto, la trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità dell'Università degli Studi di Genova solo dopo la pubblicazione del brevetto.
- c. Per ogni domanda di brevetto depositata, l'Ente Comune di Genova corrisponderà all'Università degli Studi di Genova la somma di € 1.000,00 (Euro mille).
- d. L'importo di cui al comma c. sarà corrisposto dall'Ente Comune di Genova all'Università degli Studi di Genova entro 60 giorni dalla data di deposito/estensione delle domande di brevetto.
- e. Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità dei risultati conseguiti di cui al precedente articolo 10.2 b, l'Ente Comune di Genova decida di non procedere al deposito dei relativi brevetti, l'Università degli Studi di Genova avrà comunque diritto al pagamento di un indennizzo sino a un massimo di € 500 (Euro cinquecento).
- f. L'Ente Comune di Genova sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero.

## **Articolo 11 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

11.1 Fermi restando i disposti dell'articolo 10, i risultati della ricerca, qualora brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati dall'Università degli Studi di Genova solo dietro autorizzazione scritta dell'Ente Comune di Genova cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. L'Ente Comune di Genova dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta dell'Ente Comune di Genova, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, l'Università degli Studi di Genova si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste dell'Ente Comune di Genova.

11.2 I professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Genova si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tale caso, l'Università degli Studi di Genova terrà informata l'Ente Comune di Genova, che si riserva il diritto di finanziare in via esclusiva l'eventuale prosecuzione delle attività.

## **Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

12.1 La collaborazione di cui al presente contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

## **Articolo 13 – Riservatezza**

13.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 10 e 11 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

13.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

13.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

## **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

14.1 Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://unige.it/ateneo/privacy>, Ente Comune di Genova <https://smart.comune.genova.it/node/8227>.

Nel merito delle attività attuative del presente contratto, in considerazione della varietà di attività previste, verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

14.2 L'Ente Comune di Genova si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università degli Studi di Genova unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Ente Comune di Genova è il Comune di Genova, con sede a Genova - Via Garibaldi 9 - 16124 - e-mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it); PEC: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it).

Legale rappresentante del Comune di Genova è il sindaco pro-tempore.

L'Ente ha designato il Responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer), ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it), PEC: [DPO.comge@postecert.it](mailto:DPO.comge@postecert.it); Telefono: 010-5572665.

14.3 L'Ente Comune di Genova autorizza l'Università degli Studi di Genova a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la ricerca oggetto del presente contratto ed a pubblicare sul proprio sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti il contratto, tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del contratto.

#### **Articolo 15 – Controversie**

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

15.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

#### **Articolo 16 – Registrazione e spese**

16.1 Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

16.2 Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico del Comune di Genova.

#### **Articolo 17 – Rimandi**

17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili e dall'accordo di partnership di cui alle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA  
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  
Prof.ssa Daniela Preda

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Prof. Andrea Pirni

PER L'ENTE COMUNE DI GENOVA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Emanuele Scarlatti

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata ed eventuale rinnovo), 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 10 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 11 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati), 15 (Controversie).

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA  
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Daniela Preda

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Andrea Pirni

PER L'ENTE COMUNE DI GENOVA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Emanuele Scarlatti